



Proroga della durata di validità di approvazione dei piani

Sostituisce la comunicazione del bollettino 5/2016 | Per la proroga della durata di validità di approvazione dei piani passata in giudicato si fa distinzione tra due casi di applicazione.

MICHELLE REBSAMEN, DANIEL OTTI

Di norma i lavori di costruzione vengono iniziati quando l'approvazione dei piani è passata in giudicato. È però possibile che per determinati motivi i lavori di costruzione non possano iniziare o debbano essere interrotti. In questi casi ci si pone la domanda circa l'esistenza dell'approvazione dei piani passata in giudicato; a tal riguardo la legge e l'ordinanza prevedono due regole.

Proroga prima dell'inizio della costruzione

L'approvazione dei piani decade se entro tre anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione (cfr. art. 16i cpv. 1 della legge federale concernente gli impianti a corrente forte e a corrente debole [LIE; SR734.0]). Per motivi gravi, l'autorità competente per l'approvazione dei piani (di solito l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI e in casi definiti l'Ufficio federale

dell'energia UFE) può tuttavia prorogare adeguatamente la durata di validità dell'approvazione dei piani (art. 16i cpv. 2 LIE). In questo caso bisogna accertarsi che la situazione determinante di fatto o di diritto non si sia modificata sostanzialmente dal passaggio in giudicato dell'approvazione dei piani, poiché in questo caso la proroga è esclusa (art. 16i cpv. 2 LIE).

I presupposti menzionati sono diversi termini legali indeterminati, che devono essere interpretati in relazione al singolo caso concreto e quindi bisogna concedere all'autorità competente per l'approvazione una certa libertà decisionale.¹ Una modifica sostanziale della situazione di fatto sussiste ad esempio, se un evento naturale inatteso, come una frana, rende impossibile la costruzione dell'impianto nel luogo autorizzato per la costruzione o se in tale luogo non è più possibile alcuna costruzione. Una modifica sostanziale della situazione di diritto sarebbe una modifica dei fondamenti giuridici che sono alla base di una decisione di approvazione dei piani, come per esempio una modifica dell'ordinanza sulla protezione delle radiazioni non ionizzanti, che fisserebbe valori limite più severi per gli impianti. Solo sulla base del singolo caso concreto è possibile stabilire quali motivi vengono considerati gravi.

Una richiesta di proroga del termine in questa fattispecie deve essere inoltrata prima della scadenza del termine di tre anni, poiché altrimenti il termine cade in prescrizione e l'approvazione dei piani decade.² Il termine inizia a decorre con il passaggio in giudicato formale dell'approvazione dei piani (30 giorni dopo la notificazione).³ In caso di richiesta di proroga della scadenza ai sensi dell'art. 16i cpv. 2 LIE bisogna

sempre ancora verificare se l'esecuzione del piano di costruzione è già iniziata. L'inizio dei lavori è dato, quando con le misure preventive adottate si esprime una volontà seria di costruire senza indugio e senza inutili interruzioni l'impianto elettrico il cui piano è stato approvato.⁴ Una di queste misure preventive è ad esempio il reperimento del materiale necessario alla costruzione dell'impianto approvato. Se la costruzione non è iniziata e la richiesta è stata inoltrata entro i termini stabiliti, l'autorità competente per l'approvazione può decidere circa la richiesta in base alle condizioni previste dall'art. 16i cpv. 2 LIE.

Proroga dopo l'inizio della costruzione

Se i lavori di costruzione sono già stati eseguiti, bisogna esaminare i requisiti del secondo caso d'applicazione ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE). In questo caso l'esecuzione del progetto di costruzione viene sì avviata per tempo (nei tre anni dopo il passaggio in giudicato dell'approvazione dei piani), ma il progetto viene interrotto per più di un anno. Se in questo momento sono trascorsi più di tre anni dal passaggio in giudicato del piano, bisogna richiedere presso l'Ispettorato la proroga della durata di validità dell'approvazione del piano.

Presupposti

Affinché l'ESTI possa verificare un'eventuale proroga di un piano approvato e passato in giudicato, bisogna inoltrare all'Ispettorato una richiesta corrispondente. Se la proroga viene richiesta ai sensi dell'art. 16i cpv. 2 LIE, è necessario indicare i motivi gravi che giustifi-

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch

Succursale

Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch



cano una proroga adeguata dell'approvazione dei piani.

In una richiesta di proroga ai sensi dell'art. 11 OPIE bisogna attestare che l'esecuzione del progetto di costruzione approvato è iniziata per tempo e per quali motivi i lavori di costruzione sono stati interrotti per più di un anno.

Valutazione

L'ESTI esamina gli argomenti presentati in relazione alla proroga ai sensi dell'art. 16i cpv. 2 LIE e se sono presenti dei motivi gravi prolunga adeguatamente la durata di validità dell'approvazione dei piani. L'esistenza di tali

motivi va sempre appurata in base ad ogni singolo caso concreto. Con questa possibilità di proroga è possibile tenere debitamente conto di eventuali particolarità. Se però la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione dei piani, poiché ad esempio il luogo delle costruzioni approvate è stato distrutto o sono entrate in vigore nuove prescrizioni in materia di diritto ambientale, la proroga è esclusa.

In caso di richiesta di proroga ai sensi dell'art. 11 OPIE, l'ESTI verifica se i lavori di costruzione sono iniziati per

tempo e se al momento dell'interruzione dei lavori di costruzione sono trascorsi più di tre anni dal passaggio in giudicato dell'approvazione dei piani.

La decisione dell'ESTI è emanata sotto forma di decisione soggetta a tassa.

Autori

Michelle Rebsamen, giurista servizio giuridico ESTI
Daniel Otti, direttore ESTI

¹⁾ MERKER MICHAEL, commento sull'art. 16i LIE, in: Kratz Brigitta/Merker Michael/Tami Renato/Rechsteiner Stefan/Föhse Kathrin (Hrsg.), Kommentar zum Energie-recht, volume I: LUF / LIE / LAEI / LITC, Berna 2016, n. 6.

²⁾ MERKER MICHAEL, n. 3.

³⁾ MERKER MICHAEL, n. 3.

⁴⁾ MERKER MICHAEL, n. 4.